

AL VIA LO SGRAVIO PREVISTO DAL DECRETO AGOSTO PER LA DECONTRIBUZIONE DEL SUD

Il D.L. 104/2020 al fine di ridurre l'impatto dell'emergenza COVID-19 e stimolare la crescita e l'occupazione nelle aree del Mezzogiorno ha predisposto un apposito **sgravio contributivo**, denominato "**Decontribuzione Sud**".

L'**art. 27 del Decreto Agosto** ha introdotto uno sgravio contributivo del 30% per le aziende situate nelle aree svantaggiate.

In data **22 ottobre 2020**, con la circolare operativa n. 122, l'INPS ha reso note le istruzioni per agevolare i datori di lavoro nella fruizione dell'esonero.

I BENEFICIARI

I datori di lavoro che possono beneficiare di tale sgravio sono tutti i datori privati:

- ❶ imprenditori ai sensi dell'art. 2082 c.c.: rientrano in tale categoria anche gli enti pubblici economici, gli organismi pubblici interessati da processi di privatizzazione, i consorzi, gli enti morali ed ecclesiastici;
- ❷ non imprenditori: come le associazioni culturali, politiche, sindacali, di volontariato, studi professionali.

L'incentivo non trova applicazione:

- ❶ per i datori di lavoro agricolo;
- ❷ per la pubblica amministrazione;
- ❸ per il lavoro domestico.

AREE SVANTAGGIATE

L'agevolazione spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una delle seguenti Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Copyright © - RIPRODUZIONE VIETATA
ai sensi della Legge n. 633/1941

PADOVA • MILANO • BOLOGNA

E: info@studionecchio.it
T: 049.8056445 • F: 049.8059504



WWW.STUDIONECCHIO.IT

L'INPS precisa che l'individuazione della "sede di lavoro" deve essere effettuata facendo fede all'unità produttiva indicata nel flusso UniEmens di ogni lavoratore.

RAPPORTI DI LAVORO INTERESSATI

Lo sgravio contributivo interessa tutti i rapporti di lavoro subordinato stipulati con qualsiasi tipologia contrattuale: a tempo indeterminato, a termine, full time, part time, apprendistato, intermittenti.

CONDIZIONI PER L'ACCESSO AL BENEFICIO

La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto di alcune condizioni:

- ❶ regolarità contributiva attestante tramite rilascio del DURC;
- ❷ assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli obblighi di legge;
- ❸ rispetto degli accordi e contratti nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

L'AGEVOLAZIONE

I datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, possono beneficiare:

- ❶ per i rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata in Regioni che nel 2018 presentavano un PIL pro capite inferiore al 75% della media EU27 o compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale
- ❷ per il periodo compreso tra il 1° ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020
- ❸ di un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL.

Non è prevista una soglia massima per l'importo dell'esonero.

Il periodo di godimento dell'incentivo può essere sospeso esclusivamente in caso di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità. Il periodo potrà essere differito temporalmente per un periodo pari a quello di assenza.

Copyright © - RIPRODUZIONE VIETATA
ai sensi della Legge n. 633/1941

PADOVA • MILANO • BOLOGNA

E: info@studionecchio.it
T: 049.8056445 • F: 049.8059504



WWW.STUDIONECCHIO.IT

CUMULABILITA' CON ALTRI INCENTIVI

La Decontribuzione Sud è compatibile e cumulabile con gli altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nel limite della contribuzione previdenziale dovuta e comunque nel massimo del 30% della contribuzione.

Esempi di Incentivi cumulabili:

- assunzione over 50 disoccupati da almeno 12 mesi
- assunzione di donne svantaggiate
- incentivo per l'occupazione giovanile stabile
- assunzione dei disabili
- assunzione di beneficiari NASPI.

COMPATIBILITÀ CON LE NORME EUROPEE

L'esonero "Decontribuzione Sud" si configura come una misura selettiva che è soggetta alle regole europee in materia di aiuti di Stato specificatamente approvate per fronteggiare l'emergenza COVID-19. È, quindi, da considerarsi aiuto di Stato compatibile con il mercato interno qualora sia:

- di importo non superiore a 800.000 euro per ogni impresa;
- concessa a imprese che non fossero in difficoltà al 31 dicembre 2019 o che si siano trovate in situazioni di difficoltà successivamente, a seguito della pandemia;
- concessa entro il 30 giugno 2021.

Fonte: Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 e Circolare INPS 122 del 22 ottobre 2020